

ALLEGATO B
Regolamento dello strumento finanziario partecipativo denominato
“Strumento finanziario partecipativo CAVA S.p.A.”
(articolo 1, comma 1)

Art. 1
(Oggetto)

- 1.1 Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, le condizioni e i limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento dello strumento finanziario partecipativo denominato “Strumento Finanziario Partecipativo CAVA S.p.A.” (in breve, lo “SFP”) di CAVA S.p.A. (di seguito, la “Società”), la cui emissione è stata approvata con deliberazione dell’assemblea straordinaria del ...
- 1.2 Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello statuto della Società (di seguito, lo “Statuto”), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8.1bis dello Statuto.
- 1.3 Lo SFP non costituisce titolo di credito, è privo di valore nominale e non può essere trasferito.
- 1.4 Lo SFP è rappresentato da un unico certificato cartaceo emesso dalla Società, sottoscritto dall’organo di amministrazione della stessa.
- 1.5 Il Certificato è nominativo e contiene la denominazione di “Certificato Rappresentativo di Strumento Finanziario Partecipativo CAVA S.p.A.”, con indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del suo Titolare (di seguito, il “Titolare”).
- 1.6 Il Certificato deve riportare l’espressa indicazione delle limitazioni al trasferimento dello SFP, secondo quanto previsto dal Regolamento.
- 1.7 La Società istituisce apposito registro con le generalità del Titolare dello SFP, portante i dati sopra indicati sullo strumento stesso.

Art. 2
(Apporto)

- 2.1 Lo SFP è emesso e sottoscritto, sotto la condizione sospensiva della omologazione da parte del Tribunale di Aosta della procedura di concordato preventivo cui è attualmente sottoposta la Società, a fronte dell’apporto dei crediti residui derivanti dai contratti di mutuo stipulati dalla Società per il tramite di Finaosta S.p.A. per il finanziamento del piano di investimenti per la ristrutturazione della Casa da Gioco e del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent vantati per complessivi massimi euro ...
- 2.2 L’apporto viene effettuato senza diritto di rimborso e viene contabilizzato in un’apposita riserva indisponibile del patrimonio netto denominata “Riserva Apporto Strumento Finanziario Partecipativo CAVA S.p.A.”, fermo restando quanto indicato nei successivi articoli del presente Regolamento in tema di utilizzo della suddetta riserva in caso di assorbimento delle perdite della Società. La titolarità dello SFP, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento, non attribuisce alcun diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto, né di quanto confluito nella “Riserva Apporto Strumento Finanziario Partecipativo CAVA S.p.A.”, nemmeno nel contesto della liquidazione della Società.
- 2.3 La “Riserva Apporto Strumento Finanziario Partecipativo CAVA S.p.A.” non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né può essere utilizzata al fine di coprire perdite derivanti dal bilancio della Società, se non qualora ricorrano i presupposti per la riduzione obbligatoria del capitale sociale e solo dopo l’integrale utilizzo di tutte le altre riserve utilizzabili a tal fine. Peraltro, l’eventuale riduzione della predetta riserva per perdite non comporterà l’estinzione dello SFP.

Art. 3
(Circolazione dello SFP)

3.1 Lo SFP non è suscettibile di frazionamento e non è liberamente trasferibile .

Art. 4
(Diritti ed obblighi patrimoniali)

4.1 Fino alla data di estinzione dello SFP, lo SFP attribuisce al suo Titolare pro tempore:

4.1.1 Il diritto di partecipare su base paritaria rispetto ai titolari di azioni ordinarie della Società a:

- (a) la distribuzione degli utili di cui l'assemblea dei soci della Società abbia accertato l'esistenza e deliberato la distribuzione;
- (b) la distribuzione delle riserve da utili o comunque di natura distribuibile di cui l'assemblea dei soci della Società abbia deliberato la distribuzione;
- (c) il riparto del residuo attivo di liquidazione della Società, quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori della Società, nonché al pagamento delle spese relative alla procedura di liquidazione e al compenso dei liquidatori.

4.1.2 In riferimento alle perdite della Società, la "Riserva Apporto Strumento Finanziario Partecipativo CAVA S.p.A." dovrà essere utilizzata per ultima, prima della riserva legale, nell'assorbimento delle perdite stesse.

4.2 Nel caso di riduzione volontaria del capitale sociale della Società che sia attuata senza annullamento di azioni e mediante il rimborso del capitale ai soci, lo SFP attribuisce, inoltre, al suo Titolare pro tempore il diritto di ricevere un importo in denaro pari all'importo che avrebbe dovuto essere distribuito al Titolare, ai sensi dell'articolo 4.1.

4.3 Al Titolare spetta il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di ulteriori SFP, nonché, se del caso, in conformità e nel rispetto di quanto deliberato dalla deliberazione assembleare di emissione, il diritto di sottoscrizione su azioni, obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari.

Art. 5
(Diritti amministrativi)

5.1 Lo SFP non attribuisce al Titolare pro tempore il diritto di intervento, né il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci della Società, né altro diritto amministrativo con riferimento alla Società.

5.2 Stante la presenza di un unico titolare di SFP non viene costituita un'assemblea speciale, ma lo stesso dovrà approvare le deliberazioni dell'assemblea dei soci che pregiudicano i suoi diritti previsti dal presente Regolamento, come previsto ai sensi dell'articolo 2376, primo comma, del codice civile.

5.3 Al fine di consentire al Titolare di deliberare ai sensi dell'articolo 5.2, l'organo di amministrazione o chi ne fa le veci dovrà informare tempestivamente il Titolare di SFP circa la deliberazione che necessita approvazione da parte di quest'ultimo. Il Titolare dovrà comunicare prontamente all'organo di amministrazione della Società la decisione adottata; nel caso in cui la decisione non venga comunicata all'organo di amministrazione entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui sopra, la deliberazione dell'assemblea dei soci diverrà definitivamente inefficace.

5.4 Il Titolare deve approvare, inoltre, le delibere della Società in ordine a qualsiasi altra materia di interesse comune, con le modalità di cui sopra. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti qui previsti, al Titolare di SFP sarà inviata, contestualmente all'invio ai soci, copia degli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci della Società, nonché il bilancio e le eventuali relazioni infrannuali e le altre relazioni e informazioni trasmesse ai soci ai sensi di legge o di Statuto.

Art. 6
(Altri diritti)

- 6.1 Lo SFP non attribuisce al Titolare alcun diritto diverso o ulteriore rispetto a quelli specificamente e espressamente previsti dal Regolamento.

Art. 7
(Durata)

- 7.1 Lo SFP ha durata pari a quella della Società.

Art. 8
(Pagamenti e arrotondamenti)

- 8.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto al Titolare ai sensi del presente Regolamento verrà eseguito, sul conto comunicato alla Società, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal perfezionarsi in capo alla Società del relativo evento che ne costituisce il titolo.

Art. 9
(Assenza di garanzie. Investimento di rischio)

- 9.1 Non sono concesse garanzie, né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione dello SFP.
- 9.2 Il Titolare, con la sottoscrizione dello SFP, riconosce e accetta che lo stesso costituisce un investimento di rischio, considerato che esso è emesso senza obbligo di rimborso e conferisce esclusivamente i diritti patrimoniali specificamente e espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 10
(Comunicazioni)

- 10.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e il Titolare saranno effettuate con lettera raccomandata AR, anticipata via telefax e PEC – Posta Elettronica Certificata, inviata, se alla Società, presso la sede sociale, come comunicata al competente Registro delle Imprese, all’attenzione dell’organo di amministrazione; se al Titolare, presso la sua sede in Aosta - Piazza Deffeyes.

Art. 11
(Legge applicabile e foro competente)

- 11.1 Il presente Regolamento e lo SFP sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.
- 11.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Titolare e la Società relative allo SFP e all’interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del presente Regolamento saranno sottoposte alla giurisdizione italiana, con competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Aosta, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile.

Art. 12
(Varie)

- 12.1 La sottoscrizione e il possesso dello SFP comporta la piena conoscenza e incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.

- 12.2 Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola non diversamente definiti dal Regolamento avranno il medesimo significato attribuito loro dallo Statuto.
- 12.3 Per tutto quanto non previsto dal Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.